



Città di Novi Ligure
Provincia di Alessandria

**VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
(Assunto con i poteri del Consiglio Comunale)**

Oggetto: IMU 2023 - APPROVAZIONE ALIQUOTE.

L'anno 2023 addì 9 del mese di Febbraio alle ore 17.30 ,

il Dottor Paolo Giuseppe Alfredo Ponta

nominato Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 2022;

con l'assistenza del Segretario Generale, Dottor Pier Giorgio Cabella, che partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza nonché come verbalizzante del presente atto ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i.;

assunti i poteri del CONSIGLIO COMUNALE;

dichiara aperta la seduta per deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

CITTÀ DI NOVI LIGURE

Provincia di Alessandria

Deliberazione Commissariale (con i poteri del Consiglio) N. 3 in data 09/02/2023

Ufficio proponente: Tributi

Proposta di deliberazione N: 4

Oggetto: IMU 2023 - APPROVAZIONE ALIQUOTE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 2022 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale della Città di Novi Ligure e nominato Commissario Straordinario, per la provvisoria amministrazione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari, il Viceprefetto Vicario Dottor Paolo Giuseppe Alfredo Ponta;

VISTO il comma 738 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), istituendo la nuova imposta municipale propria (IMU);

PRESO ATTO, pertanto, che a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, della Legge 27/12/2019 n.160 e s.m.i., aventi ad oggetto la disciplina IMU;

VISTO il comma 751 dell'art. 1 della Legge 160/2019, che ha previsto dal 2022 l'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti immobili merce), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO il comma 747 dell'art. 1 della Legge 160/2019 con il quale è stata prevista la riduzione della base imponibile del 50% per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo dell'imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado e i limiti di applicazione dell'agevolazione stessa;

VISTO il comma 760, dell'art. 1, della Legge 160/2019 che prevede che l'imposta IMU calcolata con l'aliquota stabilita dal Comune relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/98 sia ridotta al 75%;

VISTO il comma 758, lettera d, dell'art. 1, della Legge 160/2019 che definisce a quali terreni agricoli deve essere applicata l'esenzione dall'imposta municipale propria;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della L. 178/2020 che ha disposto a decorrere dal 2021, la riduzione al 50% dell'IMU per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

VISTO il comma 743 dell'art. 1 della L. 234/2021, che ha disposto limitatamente per l'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dal sopracitato art. 1 c. 48 della L. 178/2020 spettante ai pensionati residenti all'estero, venga ridotta al 37,5 per cento;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2019, che definisce la volontà dell'Amministrazione comunale di agevolare l'aliquota applicabile nei confronti degli immobili A.T.C. abitativi e pertinenziali non assegnati;

VISTO il comma 783 della Legge 160/2019, secondo il quale resta fermo ai fini del riparto del fondo di solidarietà comunale, quanto previsto dall'art. 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, come modificata dal comma 851 della Legge 160/2019, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI, derivante dall'applicazione delle agevolazioni IMU introdotte dalla Legge 208/2015;

CONSIDERATO che l'importo previsto per l'anno 2023 relativo al Fondo di solidarietà comunale non risulta ancora pubblicato alla data del 09/01/2023 e che quello relativo all'annualità 2022, secondo i dati estratti al 31/12/2022 del Ministero dell'Interno, risultava pari a euro 1.565.875,00 per l'alimentazione del citato fondo 2022;

CONSIDERATO che è necessario procedere all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2023;

DATO ATTO che nello schema di bilancio di previsione per il 2023 lo stanziamento IMU risulta di € 6.870.000,00 al netto delle riduzioni previste nella manovra IMU dettagliata nell'allegato 1 al presente provvedimento, che si riconferma nel 2023 con l'unica eccezione della sopracitata esenzione prevista dal 2022 per i cosiddetti immobili merce;

RICHIAMATI i commi 756, 757 e 767, dell'art. 1, della Legge 160/2019 relativi alla diversificazione delle aliquote, alla elaborazione del prospetto delle aliquote e all'inserimento della deliberazione di approvazione delle aliquote, oltre che agli obblighi di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente entro il 14 ottobre e il 28 ottobre dello stesso anno a cui si riferiscono le aliquote deliberate;

VISTA la risoluzione n. 1/DF del MEF pubblicata il 18/02/2020 che chiarisce, in merito alle disposizioni contenute nei predetti commi, la decorrenza dall'anno 2021 ed in ogni caso solo in seguito all'adozione di apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote IMU secondo le fattispecie individuate dal medesimo decreto;

CONSIDERATO che ad oggi non è ancora stato emanato il summenzionato decreto previsto dal comma 756 dell'art.1 della Legge 160/2019 e che pertanto è possibile aumentare le aliquote fino al limite massimo previsto dalla normativa IMU vigente e che la limitazione al potere di diversificazione delle aliquote opererà solo a seguito della pubblicazione del decreto, a prescindere da quando avvenga;

VISTO il D.M. 20 Luglio 2021, che individua le specifiche tecniche per l'invio telematico, tramite il Portale del federalismo fiscale, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296, che dispone che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il

termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, mentre in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il comma 837 dell'art. 1 della Legge n. 197 del 29/12/2022 che ha apportato le seguenti modifiche ai citati commi:

a) *al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo";*

b) *al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755";*

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 01/09/2020 di approvazione delle aliquote IMU 2020 con cui è stata modificata l'aliquota della categoria catastale "A e C" - tipologia immobile "Seconde case e pertinenze locate L. 431/1998 art. 2 c.3 affitti a canone concordato" a 7,60 per mille, determinando così un maggior gettito su tale categoria a sua volta riutilizzato, così come specificato nella proposta di emendamento Lega prot. n. 22813 del 26/08/2020 per modificare l'aliquota applicata agli immobili di categoria C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arte e mestieri) al 9,50 per mille in considerazione degli effetti prodotti dalla pandemia Covid-19;

CONSIDERATO di mantenere anche per l'anno 2023 dette agevolazioni previste per le "Seconde case e pertinenze locate L. 431/1998 art. 2 c.3 affitti a canone concordato" e per gli immobili di cat. C/1 e C/3, come riportate al punto precedente, già riconfermate per l'anno 2022;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 11 del 18/02/2021 con la quale si approvava la manovra IMU di differenziazione delle aliquote IMU per l'anno 2021 per alcune categorie di immobili maggiormente colpite dall'emergenza economica Covid-19;

RITENUTO di confermare anche per l'annualità 2023 tale manovra IMU, secondo le specifiche contenute nell'allegato 1 alla presente deliberazione, già riconfermate per l'anno precedente;

CONSIDERATO che per quanto non esplicitamente previsto dal presente atto si applicano le disposizioni vigenti in materia IMU;

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;

VISTI gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell'art.49 - I comma - del T.U. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dai responsabili dei servizi competenti indicati dalla legge;

Con i poteri del Consiglio Comunale assunti in virtù del sopra citato Decreto del Presidente della Repubblica;

VISTI;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sugli Uffici e sui Servizi;
- il Regolamento di Contabilità;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare la manovra IMU dettagliata nell'allegato 1.
3. Di approvare relativamente all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2023 le aliquote e le agevolazioni contenute nell'allegato 2 – aliquote IMU.
4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dall'art. 1, comma 767, della legge 160/2019 e s.m.i..
5. Di dare atto che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 124, comma 1, del T.U.E.L. e dell'articolo 32 della Legge n. 69/2009 e che sarà, altresì, pubblicata, in modo permanente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Provvedimenti" – "Provvedimenti degli organi di indirizzo politico" in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 23 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Quindi, alla luce dell'estrema urgenza di dare esecuzione alle determinazioni adottate, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - ultimo comma - T.U. n.267/2000.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 16/02/2023 al 03/03/2023.

Novi Ligure, 16/02/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva a norma dell'art. 134 comma 3 T.U. 18/8/2000, n. 267.

Novi Ligure, 27/02/2023

IL SEGRETARIO GENERALE